# NORME PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DELLA CITTA' DA PARTE DEI GRANDI UTENTI DEL SOTTOSUOLO

#### CAPO1

#### **NORMEGENERALI**

# Art. 1 - Applicazione.

Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di Società/Enti erogatori di pubblici servizi e privati sui sedimi delle vie, strade, piazze, parcheggi e marciapiedi della Città.

#### Art. 2 – Autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione.

- a) Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze) dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento del canone di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino. La richiesta dovrà contenere il progetto opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.
- b) Entro il mese di febbraio di ogni anno gli utenti dovranno consegnare alla Città i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione.

Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.

Oltre al programma annuale di manomissione i coutenti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi dell'eventuali interferenze con la viabilità e con l'indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.

Successivamente ogni intervento del programma dovrà essere portato in discussione presso il Comune, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario.

In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino definitivo.

Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato.

Prima di dare inizio ai lavori il Concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Suolo Pubblico, Polizia Municipale, ecc.) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, l'autorizzazione potrà essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.

La tariffazione di cui all'art. 11 subirà un aumento del 100% per sedimi sistemati da meno di un anno e del 50% per sedimi sistemati da meno di due anni, e dovranno essere eseguiti tutti gli interventi richiesti dalla Città a tutela del valore del corpo stradale (es. fresature, tappeti, ecc.).

c) Prima di iniziare la manomissione per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti già esistenti, dovrà essere presentata all' Area Gestione del Territorio una comunicazione in adeguato numero di

copie(bolla), completa di tutti i dati richiesti. In particolare dovrà essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale.

Per i guasti la comunicazione potrà avvenire dopo l'intervento; si dovrà comunque informare, appena possibile, l'Area Gestione del Territorio

Se ritenuto necessario, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata alla manomissione.

Ogni bolla dovrà essere corredata da una "corografia" formato A4 in scala opportuna con evidenziato in colore il tracciato e/o le buche oggetto dell'intervento.

Le modalità di presentazione delle richieste (bolle) e le relative successive comunicazioni saranno successivamente definite in relazione al processo di informatizzazione che sarà introdotto per semplificare i processi di gestione delle pratiche.

d) Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare comunicazione a tutti gli altri Concessionari del Suolo e del Sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.

L'effettivo inizio dei lavori dovrà essere comunicato a mezzo fax da tale data decorrerà il tempo previsto sulla bolla.

- e) Se la manomissione interessa sedimi privati, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
- f) Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- g) Poiché le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado a seguito di tagli provocati dalle manomissioni, verrà applicato un compenso da corrispondere alla Città con le tariffe e le modalità previste al capo 4.
- h) Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future fra la Città e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi.

#### NORME TECNICHE

# Art. 3 - Disposizioni di carattere generale.

a) I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori di tipo stradale (scavo, posa polifere, pozzetti, reinterri e ripristini) devono essere eseguiti da imprese iscritte alla categoria OG3 o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti od emanate leggi sui LL.PP..

Tali imprese dovranno applicare il CCNL degli edili, dovranno essere regolarmente iscritte alla Cassa Edile e provvedere alla segnalazione periodica degli avvenuti versamenti INPS e INAIL.

Con la bolla di manomissione il concessionario comunica il nome dell'appaltatore e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa Edile.

b) Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.lvo 30/04/92 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16/12/92 n° 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n° 610 e s.m.i. riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione.

Ciascuna Società/Ente in quanto committente dei lavori dovrà attenersi ai disposti del D.lvo 494/96 e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.

c) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI.......", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori.

- d) Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.( vedi esempi allegati ).
- e) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definiti compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione dei cui all'art. 2c.
- Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 14.
- f) L'occupazione del sottosuolo sarà consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal Regolamento T.O.S.A.P.
- g) Le manomissioni dovranno essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici della Città, di norma ogni bolla non potrà superare 100 mq. o lunghezza di 50 mt.. In casi particolari la lunghezza non sarà superiore ad un isolato.

h) Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisionale di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno intervenire nel modo più sollecito.

A tale scopo questi devono comunicar i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento.

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo art. 14.

- i) Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso la Città provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
- I) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze.
  Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi...

# Art. 4 - Disposizioni tecniche per le manomissioni.

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, la Città può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.
- b) Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo.
- c) Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, rotaie, lastre, guide, cordoni ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni.
- Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati dalla Città, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica.
- Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Municipale od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura.

d) Nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, dovrà essere rispettata la distanza di m. 2,00 dall'asse deglii stessi onde evitare danni all'apparato radicale.

ा कर प्रकार स्थापन स्थापन

- e) Al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del Suolo, il Concessionario dovrà porre sopra cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome.
- f) La quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dalla Città.
- g) Le manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare dovranno essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento dei materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti.
- h) La Città si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie no dig: es. spingitubo, microtunneling, ecc.).
- i) Salvo casi eccezionali ed autorizzati gli impianti non potranno essere collocati ad un aprofondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto.

In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

# Art. 5 - Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi.

La colmatura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto.

Il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, salvo i casi concordati dalla Città.

Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che essere eseguito con macchinari idonei.

Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato in discarica.

E in facoltà della Città, richiedere e/o del Concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso della Città medesima.

Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).

Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.

Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dalla Città prima dell'esecuzione dei lavori

Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

b) Per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmatura degli scavi venga completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.

Detta colmatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 6.

- c) Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- d) Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale Comunale; il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e della Città danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso della Città ed eseguire i lavori a regola d'arte. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile.

Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.

# Art. 6 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi.

I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da imprese con Cat OG3 o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti ed emanate leggi sui LL.PP.

- a) Le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere in quattro gruppi:
  - pavimentazioni stradali in materiale lapideo (rotale, cubetti, lastre)
  - pavimentazioni stradali bituminose
  - pavimentazioni di marciapiedi in materiale lapideo (lastre, cubetti)
  - pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi od in calcestruzzo
- b) Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicarne l'effetto; per quanto viceversa attiene al ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla larghezza secondo la seguente formula:

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine di binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.

L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie) salvo diversa prescrizione non consente una riduzione della dimensione del ripristino.

- c) Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguito secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:
  - qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnica che geometrica, deve essere indicata sulla bolla che autorizza la manomissione e concordata preventivamente con la Città.
  - 2) nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato" esso dovrà essere integralmente ricostruito. Nel computo della larghezza del ripristino il suo spessore sarà dedotto da PS (profondità media dello scavo).
  - 3) nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero sia di dimensioni complessive superiori a 250 mq. il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni.
  - 4) nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa.
  - 5) ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti; strato di base, binder, tappeto di usura.
  - 6) qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15.
  - 7) nel caso che la larghezza del ripristino non permetta sufficiente costipamento dello strato di fondazione potrà essere richiesto dai tecnici della Città alle Società l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potrà essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili.
- d) Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto; per il sottofondo la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.

Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati secondo i seguenti criteri.

La misura della targhezza dello scavo di fondazione, salvo diversa prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi di delimitazione, chiusini, ecc.

Nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a ml. 1,50 dovrà essere ripristinato l'intero manto bituminoso.

e) Il ripristino si intende ultimato dopo la e ricostruzione (ove lo scavo la interessi) della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa

# Art. 7 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.

I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dalla Città, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra), la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'E.P della Regione Piemonte in vigore nel capitolato d'appalto per la Ordinaria Manutenzione del Suolo pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometria regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente art. 6.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).

Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati della Città; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoli, guide) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.

La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.

Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazioni secondo le norme in corso.

I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte della Città.

#### RESPONSABILITA'

# Art. 8 Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città - Responsabilità.

L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato alla Città in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, la società – ente che ha effettuato l'intervento.

Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all'utente e rimarranno fino alla riconsegna alla Città a cadenza bimensile dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'art. 9.

Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dalla presa in carico da parte della Città sono esclusivamente attribuibili al concessionario.

La Città non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle Leggi antinfortunistiche e sui cantieri mobili e sia delle Leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul concessionario.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul concessionario, restando perciò la Città totalmente esonerata ed altresì manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei sui confronti dai terzi stessi.

#### Art. 9 - Collaudi - Accettazioni.

I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione – collaudo dovrà essere certificato da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi alla Città.

La certificazione potrà comprendere più località della della Città. La Città prima di prendere in carico i sedimi potrà richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove su materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuni.

# **TARIFFAZIONE**

# Art. 10 - Suddivisione in tipologie e tariffazione

La Città a compenso del degrado e disagio generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto dei lavori di ripristino, applicherà una tariffa in base al tipo di pavimentazione:

1 pavimentazione stradale bituminosa	12 euro / mq
2 pavimentazione stradale in cubetti di pietra	15 euro/mq
3 pavimentazione di marciapiedi – banchine bituminose	8 euro/mq
4 pavimentazione di marciapiedi in pietra	16 euro/mg
5 altro (autobloccanti, ghiaia, rotaie, ecc.)	5 euro/mg

# Art. 11 - Contabilitzzazione e decontazione.

Al fine della contabilizzazione, la misura della superficie di ripristino sarà effettuata dai tecnici della Città in contraddittorio con i tecnici dei concessionari.

Sarà in seguito redatto un deconto a periodicità bimestrale ed il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria della Città.

Con il deconto saranno contabilizzate anche le eventuali sanzioni amministrative di cui all'art. 13.

### **VERIFICHE E SANZIONI**

# Art. 12 Azione di verifica.

La Città attraverso personale all'uopo incaricati verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

L'azione dei controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte della Città. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, la Città potrà far ripristinare le parti non regolarmente eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.

### Art. 13 Sanzioni e Penali.

Fatto salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, l'inosservanza di quanto previsto dall'Art. 3.a) relativamente all'affidamento dei lavori di tipo stradale ad imprese diverse da quelle segnalate darà luogo ad una penalità di € 1.500,00 ed alla sospensione immediata dei lavori. La regolarizzazione della procedura, con conseguente comunicazione alla Città degli avvenuti adempimenti previsti all'art.3°) dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi trascorsi iquali la concessione si intende revocata. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, la Città si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre una penale del 20% sull'importo dei lavori.

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penalità variabile da € 500,00 a € 2.500,00 in ragione della natura, gravità della violazione e disagio procurato, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Civica Amministrazione anche su segnalazione a mezzo verbale da parte del Corpo di Polizia Municipale.

La penalità sarà addebitata al concessionario con il deconto degli oneri tariffari e sarà corredata dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate.ll mancato rispetto dei suddetti comporterà la reiterazione della penalità.

La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari al 5% dell'importo del deconto tariffario della bolla di manomissione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di € 100 giornaliere.

# Art. 14 - Elenco inosservanze

Vengono di seguito elencati, in via generale e non esaustiva, le inosservanze al regolamento più ricorrenti nelle manomissioni del suolo pubblico:

- 1. Scavo eseguito senza la necessaria autorizzazione
- 2. Mancanza di adeguata segnaletica di cantiere
- 3. Mancato trasporto alla discarica del materiale di risulta
- 4. Riempimento dello scavo con materiale non idoneo
- 5. Mancato costipamento dello scavo
- 6. Mancanza di ripristino provvisorio dopo la colmatura e il costipamento dello scavo

- 7. Uso di mezzi cingolati non ammessi nelle vie cittadine
- 8. Rottura e mancata riparazione di pozzetti e tubazioni di raccolta delle acque meteoriche
- 9. Inadeguata pulizia dell'area di cantiere alavori di scavo ultimati
- 10. Mancato accatastamento e/o trasporto del materiale lapideo al Magazzino Comunale
- 11. Danneggiamento delle pavimentazioni limitrofe allo scavo

# NORME TRANSITORIE

# Art. 15 - Applicazione e regime transitorio.

Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo alla data della sua approvazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare e nei casi in cui la abolla non sia stata ancora consegnata agli uffici preposti.